



Banca di Cagliari

Regolamento del prestito obbligazionario
Banca di credito cooperativo di Cagliari
01/07/2014-01/07/2017 tasso fisso STEP UP
codice isin IT0005030413

Art. 1 – Importo e taglio dell’obbligazione

Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Tasso fisso STEP UP 01/07/2014-01/07/2017, (**“Il Prestito Obligazionario”**), di valore nominale pari a 2.000.000 di Euro, codice ISIN IT0005030413, è emesso nell’ambito della raccolta del risparmio ed è costituito da un numero massimo di 2000 obbligazioni, del valore nominale di 1.000 Euro ciascuna. Il taglio minimo di sottoscrizione è di 10.000 Euro.

Art. 2 – Dematerializzazione e accentramento

Ai sensi del Regolamento Mercati – deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 – attuativo del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 le Obbligazioni saranno accentrate ed assoggettate al regime di dematerializzazione presso la società Monte Titoli S.p.A..

Art. 3 – Collocamento

Le obbligazioni saranno offerte dal 01 luglio 2014 al 30 settembre 2014. L’Emittente si riserva la facoltà di chiudere il collocamento anticipatamente senza preavviso al raggiungimento di sottoscrizioni pari al quantitativo massimo emesso; in tal caso l’Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso sul sito dell’Emittente.

Art. 4 – Durata e godimento

La durata del prestito è di 36 mesi a far tempo dal 01 luglio 2014 (la “Data di Godimento”) fino al 01 luglio 2017 (la “Data di Scadenza”).

Art. 5 – Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse da BCC di Cagliari (“l’Emittente”) alla pari ovvero al prezzo di 1.000 Euro per obbligazione.

Art. 6 – Interessi

Dalla data di godimento le obbligazioni maturano, sul valore nominale, interessi pagabili sotto forma di cedole corrisposte con frequenza semestrale posticipate scadenti il 01 gennaio e il 01 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso di interesse annuo lordo sarà pari al 3,00% per il primo anno, al 3,50% per il secondo anno, al 4,00% per il terzo anno. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. La base di calcolo delle cedole è act/act (“actual/actual”).

Art. 7 – Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un'unica soluzione alla data di scadenza senza alcuna deduzione per spese, fiscalità o altri oneri, tranne le ritenute fiscali espressamente previste dalla legge vigente. Alla data di scadenza le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito.

Art. 8 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti sul capitale si prescrivono decorsi dieci anni dalla data cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile mentre sugli interessi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole.

Art. 9 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 26,00%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. L'Emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte come previsto dal D.Lgs n. 239/96.

Art. 10 – Mercati e negoziazione

Le obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati; tuttavia l'Emittente si impegna a negoziare gli stessi su richiesta degli investitori secondo le modalità espressamente indicate nel prospetto informativo.

Art. 11 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal

patrimonio dell'Emittente.

Art. 12 – Agente per il calcolo

L'Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è Iccrea Banca S.p.a.

Art. 13 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente. (www.bancadicagliari.it)

Art. 14 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Art. 15 – Legge regolatrice e foro competente

Il presente Prestito Obbligazionario è assoggettato alla legge Italiana; per qualsiasi controversia, connessa con il prestito, le obbligazioni e/o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva e senza deroga alcuna, il foro di Cagliari.